

**NUOVO REGOLAMENTO  
PER LA GESTIONE E IL PRELIEVO VENATORIO  
DEL CINGHIALE (SUS SCROPHA L. 1758)**

**Articolo 1  
Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione, il controllo e il prelievo del cinghiale in territorio provinciale, in conformità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

**Articolo 2  
Comitato tecnico consultivo**

1. Per conseguire un'efficace gestione faunistico-venatoria del cinghiale, la giunta provinciale nomina un Comitato tecnico consultivo formato da esperti in materia, presieduto dal direttore del Servizio caccia e pesca.
2. Il Comitato, fermo restando quanto esplicitamente previsto dal presente regolamento, esprime valutazioni e proposte ogni volta che ne sia interpellato.

**Articolo 3  
Zone di caccia**

1. Il prelievo venatorio del cinghiale è ammesso unicamente nelle zone autorizzate dalla Provincia, sentite le proposte dei Comitati di gestione dell'Ambito e dei Comprensori alpini territorialmente interessati.
2. Le proposte di variazione dei confini delle zone già istituite o per l'istituzione di nuove zone sono avanzate alla Provincia dai Comitati di gestione medesimi.
3. L'istituzione di nuove zone e/o la variazione dei confini delle zone già istituite sono disposte dalla Provincia su richiesta motivata dei Comitati di gestione medesimi, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 2.

**Articolo 4  
Censimenti e piani annuali di prelievo**

1. E' compito dei Comitati di gestione proporre alla Provincia, entro il 30 giugno, piani annuali di prelievo per singole zone sulla base di preventivi censimenti della specie

effettuati, secondo metodi standardizzati, dalle squadre dei cacciatori con il coordinamento degli agenti della Polizia provinciale.

2. La Provincia autorizza il prelievo dei capi ritenuto congruo rispetto alla consistenza stimata in ogni singola zona.

## **Articolo 5 Periodi di caccia**

1. Il prelievo del cinghiale è consentito nei periodi previsti dalla vigente normativa. In sede di approvazione del calendario venatorio annuale, la Provincia può tuttavia stabilire, in particolare nelle zone interessate da notevole presenza turistica, di posticipare l'apertura fino al 1° novembre e la chiusura fino al 31 gennaio e può, all'interno del periodo preindicato, stabilire date di apertura e di chiusura differenziate tra l'Ambito territoriale e i Comprensori alpini di caccia.
2. **Il prelievo è consentito da un'ora dopo il sorgere del sole sino al tramonto:**
  - **nelle giornate di sabato e domenica nelle zone ricadenti nell'Ambito territoriale di caccia;**
  - **nella giornata di sabato nei Comprensori alpini, anche su terreno coperto di neve. I comitati di gestione, tenuto conto dell'andamento dei rispettivi piani annuali di abbattimento, possono tuttavia chiedere che la Provincia autorizzi il prelievo anche per due giornate nel periodo successivo al 30 novembre.**
3. La caccia alla specie termina comunque, anche prima della scadenza dei termini, una volta esaurito il piano di prelievo per singole zone. In tal caso, il responsabile di squadra dà tempestiva comunicazione alla Provincia e al Comitato di gestione territorialmente interessato.

## **Articolo 6 Mezzi ed ausili di caccia**

1. La caccia al cinghiale è consentita di norma con l'uso del fucile a canna liscia, munizioni a palla unica e con l'ausilio di cani da seguita.
2. L'uso del fucile ad anima rigata è consentito unicamente ai cacciatori preventivamente incaricati dal capocaccia di sostare in postazioni fisse (altane).
3. Ogni squadra, singola o consorziata, può utilizzare durante le battute un numero massimo complessivo di 18 cani.
4. A richiesta dei Comitati di gestione interessati, la Provincia, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 2, può consentire battute di caccia alla posta con il solo uso dell'arco.
5. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare la zona, i giorni e le modalità del prelievo.

6. Durante le battute è vietato detenere o utilizzare armi, munizioni e mezzi diversi da quelli previsti.

## **Articolo 7** **Modalità**

1. La caccia al cinghiale è consentita in squadra secondo con le modalità della battuta classica - "cacciata".
2. La squadra è composta da:
  - i conduttori dei cani (cacciatori mobili) assieme al capocaccia incaricato;
  - le poste (cacciatori sul luogo d'attesa del passaggio).
3. Le zone di caccia autorizzate sono ripartite in settori territoriali assegnati ad ogni singola squadra. I Comitati di gestione interessati suddividono le zone autorizzate in uno o più settori omogenei, ad ognuno dei quali viene assegnata una squadra di cacciatori. La delimitazione dei settori è stabilita dai Comitati di gestione interessati d'intesa con i responsabili di squadra. In caso di controversie decide la Provincia, sentito il Comitato di cui all'art. 2.
4. I cacciatori organizzati in squadre iscritte in una delle zone autorizzate devono delimitare il territorio di battuta con tabelle ben visibili di avvertimento, recanti la dicitura: "*Provincia di Brescia - Attenzione ! Battuta al cinghiale in corso*" collocate almeno un'ora prima dell'inizio della battuta.  
Le tabelle devono essere collocate in modo che risultino visibili a tutti i frequentatori del posto e, in modo particolare, presso tutte le vie principali e secondarie, possibili punti d'accesso e di transito.  
I cacciatori autorizzati provvedono al recupero delle tabelle alla fine della battuta.
5. La linea dei conduttori dei cani deve sempre fermarsi ad una distanza di sicurezza dalle poste e può raggiungere le poste solo dopo segnale di sospensione della battuta.  
Le poste devono essere individuate dai cacciatori esperti appositamente incaricati dal caposquadra prima dell'inizio della battuta ed identificate con evidente segnatura di colore rosso, collocate in linea e non sovrapposte.
6. Lo sparo deve avvenire sempre in senso perpendicolare all'allineamento delle poste ed è di conseguenza vietato sparare in senso longitudinale rispetto a questo.

## **Articolo 8** **Composizione e struttura della squadra**

1. Le squadre sono composte da un numero minimo di 30 cacciatori e da non più di 100, sempre che questi abbiano optato per la caccia in forma vagante ed abbiano versato, a favore dell'Ambito o del Comprensorio di appartenenza, la quota annualmente dovuta; le squadre che non dovessero raggiungere il minimo previsto possono svolgere la battuta programmata solo in consorzio con altra squadra. Non è consentita la costituzione di nuove squadre se non viene superato il numero massimo di componenti previsti dal comma precedente.
2. I Comitati di gestione dei Comprensori alpini possono tuttavia chiedere che la Provincia autorizzi la formazione di una o più squadre anche in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma.  
La Provincia, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 2, dispone in merito.
3. I cacciatori autorizzati hanno l'obbligo di indossare, durante le battute, un corpetto di colore brillante, ben visibile sul lato dorsale e ventrale, tale da permettere l'immediata individuazione del cacciatore in attesa nella propria postazione di caccia.

## **Articolo 9** **Ospitalità venatoria**

1. Le squadre autorizzate possono essere integrate, nei limiti previsti dalle presenti disposizioni, da cacciatori-ospiti. Le ammissioni dei cacciatori-ospiti possono essere disposte nel rispetto dei vincoli della vigente normativa; gli scambi devono perciò rispettare l'esclusività della forma di caccia (vagante) e del territorio prescelto - pianura o zona faunistica delle Alpi - (ambito o comprensorio), sempre che il cacciatore dimostri di aver versato la quota dovuta per la caccia vagante alla selvaggina stanziale a favore dell'ambito o del comprensorio di provenienza.
2. I responsabili di squadra possono ospitare cacciatori soci dell'Ambito o del Comprensorio in cui si effettua la battuta, consentendo fino ad un massimo di quattro uscite annuali
3. I medesimi responsabili possono ammettere alla battuta e per non più di quattro giornate anche cacciatori non soci dell'Ambito o del Comprensorio in cui si esercita il prelievo, fermo il dispositivo di cui all'art. 33 – 13° comma, della L.R. 26/93 e successive integrazioni e modifiche.
4. La partecipazione alla battuta deve essere annotata sull'apposito registro rilasciato dalla Provincia e sullo specifico modulo predisposto dall'Ambito territoriale e dai Comprensori alpini.
5. Entro il 28 febbraio il registro degli ospiti e il modulo vanno restituiti, rispettivamente, alla provincia e ai Comitati di gestione interessati.

## **Articolo 10**

### **Modalità di iscrizione**

1. Il cacciatore che esercita la caccia al cinghiale fa parte di una sola squadra.
2. Entro il 30 giugno i capocaccia trasmettono alla Provincia ed al Comitato di gestione interessato la lista dei cacciatori esperti organizzati in squadra, riportando, per ciascuno, i dati anagrafici, nonché la data di rilascio ed il numero della licenza di caccia.

## **Articolo 11**

### **Cacciatori esperti**

1. L'autorizzazione al prelievo è rilasciata unicamente a cacciatori che, avendo optato per la forma di caccia in forma vagante, abbiano acquisito la qualifica di esperti a seguito della partecipazione ad un apposito corso in gestione e tecnica venatoria della specie, organizzato dalla Provincia d'intesa con i Comitati di gestione interessati. La prova finale, valida anche ai sensi dell'art. 41, comma 3 della legge regionale 26/93, sostenuta davanti ad una apposita Commissione provinciale, nominata e presieduta dal dirigente del Servizio caccia e pesca o da un suo delegato.
2. Ai componenti esterni della Commissione è riconosciuto un gettone di presenza pari a quello previsto per la commissione di esame per l'abilitazione venatoria.
3. Coloro che intendono iscriversi al corso di preparazione sono tenuti a versare a favore della Provincia una somma pari a quella dovuta dagli aspiranti cacciatori.
4. Le somme introitate sono vincolate a scopi faunistico-venatori.

## **Articolo 12**

### **Consorzi di squadre**

1. Le squadre autorizzate hanno la facoltà di consorziarsi e di svolgere battute di caccia a rotazione nei settori territoriali di loro pertinenza.

## **Articolo 13**

### **Denuncia di uscita**

1. I capocaccia provvedono, prima di ogni battuta, a compilare in triplice copia il modulo di uscita della squadra (scheda di battuta), riportandovi il numero complessivo dei partecipanti, i comuni e le località interessate. Una copia va imbucata nella cassetta a disposizione degli agenti della vigilanza venatoria, che la trattengono per i necessari controlli, la seconda resta al capocaccia per gli eventuali riscontri e la terza va trasmessa al Comitato di gestione competente il giorno successivo alla battuta.

## **Articolo 14** **Abbattimenti**

1. La squadra deve provvedere al recupero del capo abbattuto nel più breve tempo possibile, previa sospensione della battuta.
2. Ogni abbattimento deve essere annotato, a fine battuta, sull'apposita scheda da consegnare al responsabile di zona, che provvede ad aggiornare il relativo piano di prelievo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 – 3° comma - il responsabile di squadra, al termine della stagione venatoria trasmette alla Provincia ed al Comitato di gestione interessato l'elenco di tutti gli abbattimenti effettuati, specificando il sesso e la classe di età dei capi abbattuti, il Comune e la località ove è stato effettuato l'abbattimento, nonché le generalità del cacciatore, unitamente alle eventuali considerazioni e note relative a particolari situazioni e/o problematiche emerse.
4. Fermo, altresì, quanto disposto dall'art. 15, l'abbattimento dei cinghiali o loro ibridi (porcastri) è sempre disposto dalla Provincia:
  - nelle zone autorizzate quando arrechino danni alle culture agricole o creino comunque pregiudizi a beni ambientali e patrimoniali o grave allarme sociale;
  - al di fuori delle zone autorizzate in ogni caso.
5. Gli abbattimenti sono effettuati dagli agenti della Polizia provinciale anche con l'ausilio di cacciatori esperti nella caccia al cinghiale di cui all'art. 10 del presente regolamento, dando priorità ai residenti nel Comune ove è previsto il prelievo. I capi abbattuti nei modi preindicati sono assegnati al Comitato di gestione dell'Ambito o del Comprensorio competente per territorio e posti in vendita a prezzi di mercato. I relativi fondi sono introitati dal Comitato di gestione e vincolati a interventi di ripristino ambientale per i danni provocati dalla specie.
6. L'abbattimento del cinghiale non costituisce punteggio venatorio.

## **Articolo 15** **Norma speciale**

1. Durante l'esercizio della caccia agli ungulati, il cacciatore che abbia conseguito la qualifica di esperto anche per il prelievo del cinghiale, può, al di fuori delle zone autorizzate, abbattere capi del suide, con l'osservanza delle disposizioni regolamentari specifiche.
2. I capi abbattuti sono assegnati al Comitato di gestione dell'Ambito o Comprensorio competente per territorio e posti in vendita a prezzi di mercato. I relativi fondi sono introitati dal Comitato di gestione e vincolati a interventi di ripristino ambientale per i danni provocati dalla specie.

### **Articolo 16**

#### **Recupero degli animali feriti**

1. Il recupero del capo ferito, al di fuori dei confini di battuta, obbliga il responsabile della squadra ad avvisare gli agenti della Polizia provinciale per le azioni conseguenti.
2. Il recupero deve essere effettuato mediante l'ausilio dei conduttori e dei cani da traccia abilitati nei termini di cui alle norme regolamentari specifiche.

### **Articolo 17**

#### **Divieto d'immissione**

1. E' vietato immettere cinghiali o ibridi di qualunque provenienza nel territorio provinciale.
2. L'immissione abusiva di cinghiali comporta il pagamento a favore della Provincia di Euro 3.000,00 per ogni capo liberato, oltre alle sanzioni di legge.

### **Articolo 18**

#### **Trofeistica**

1. I responsabili di squadra provvedono, tramite le mandibole dei capi abbattuti, alla valutazione dell'età ed alla eventuale conservazione ai fini dell'allestimento di mostre.

### **Articolo 19**

#### **Interventi di miglioramento ambientale**

1. Ogni squadra cura la gestione faunistico-venatoria del cinghiale nella zona o nel settore di competenza e propone al rispettivo Comitato di gestione ogni utile intervento migliorativo.
2. Ogni squadra deve attivarsi, secondo le direttive impartite dalla Provincia, per prevenire i danni e per il ripristino ambientale ove questi si siano già verificati in conformità a quanto stabilito dall'art. 14, 5° comma.

### **Articolo 20**

#### **Divieti e sanzioni**

1. Fermi restando i divieti di carattere generale previsti dalla vigente normativa e dal calendario venatorio, al cacciatore autorizzato al prelievo è fatto divieto di:
  - abbandonare la propria "posta" durante lo svolgimento della battuta e comunque non prima che sia stato dato il segnale di sospensione della battuta;

- iniziare la battuta di caccia prima che tutti i cacciatori abbiano preso posizione nelle "poste" assegnate;
  - ai conduttori dei cani di sparare al cinghiale salvo nei casi di pericolo per la propria incolumità o per quella dei cani;
  - procedere al recupero del cinghiale abbattuto con il fucile carico, sempre che non risulti necessario finire l'animale ferito mortalmente;
  - lasciare la posta, a fine battuta, per raggiungere altre postazione di caccia, senza aver provveduto a scaricare il fucile;
  - avere la postazione di caccia nascosta alla vista dei cacciatori più vicini e sparare qualora non si dovesse avere il preciso riferimento degli stessi;
  - abbattere selvaggina diversa da quella autorizzata, ad eccezione della volpe;
  - detenere sul luogo di caccia ed utilizzare cartucce a munizione spezzata.
2. La Provincia potrà in ogni momento disporre la revoca dell'autorizzazione ai singoli cacciatori o all'intera squadra ove venissero accertate violazioni alle presenti disposizioni, avuto riguardo alla gravità dei comportamenti posti in essere, in contrasto o in difformità con il corretto svolgersi delle battute e con la vigente normativa generale che disciplina la tutela della fauna selvatica ed il prelievo venatorio.

### **Articolo 21** **Controllo sanitario**

1. Al fine di ottenere un costante monitoraggio della situazione sanitaria della popolazione dei cinghiali presente sul territorio provinciale, è fatto obbligo al capo squadra di consegnare all'Istituto zooprofilattico, secondo le indicazioni da questo impartite, campioni biologici necessari per le analisi parassitologiche ed epidemiologiche.

### **Art. 22** **Abrogazione**

1. Il presente regolamento abroga il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio provinciale e le successive integrazioni contenute nei provvedimenti del Consiglio Provinciale in data 24.11.2003, n. 45 e in data 24.01.2005, n. 3;

### **Articolo 23** **Disposizione finale**

1. Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni legislative generali in materia di caccia.